



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**



ACCORDO QUADRO

TRA

l'**Università di Foggia**, c.f 94045260711- P. I.V.A 94045260711, nella persona del Rettore pro tempore Prof. Lorenzo Lo Muzio, nato a ***** il ***** e domiciliato per la carica presso la sede dell'Università alla via Antonio Gramsci n. 89/91, CAP 71122, in seguito indicata come "UNIFG",

E

la **Stazione Zoologica Anton Dohrn** con sede legale in Napoli, Villa Comunale, Cap 80121, c.f. / P.IVA 04894530635, rappresentata dal Presidente pro tempore, Prof. Roberto Bassi, nato a ***** il ***** e domiciliato per la carica presso la sede della Stazione Zoologica Anton Dohrn, in seguito indicata come "SZN",

Premesso che

- l'Università di Foggia, Dipartimento di Scienze Sociali, ha tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- la SZN ha, tra le finalità statutarie, ricerche nel campo delle scienze del mare, la promozione e coordinamento di attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, anche attraverso collaborazioni con università, istituzioni di ricerca, imprese, e altri soggetti sia pubblici che privati, ai fini dello sviluppo delle conoscenze e della loro applicazione alla tutela dell'ambiente e al miglioramento della qualità della vita;
- la SZN per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto può sviluppare



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**



accordi e convenzioni;

- per il conseguimento delle proprie finalità, sia l'Università che la SZN possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;

- l'art. 15 della legge 241/90 così recita: "... Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune."

Tutto ciò premesso

Università e SZN, di seguito denominate anche "le Parti",

si impegnano

nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza

e

convengono e stipulano quanto di seguito

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione per lo svolgimento di programmi di ricerca, di formazione e di terza missione, al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali, con utili ricadute nel campo della ricerca scientifica, specificamente nel campo delle scienze del mare, le cui tematiche verranno concordate di volta in volta con appositi accordi attuativi ove deve



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**



essere espressamente richiamato il presente accordo quadro.

In particolare, le Parti intendono:

- promuovere lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, di formazione e divulgazione scientifica su tematiche di comune interesse, favorendo gli scambi culturali e coordinando le risorse espresse ed esprimibili da entrambe le Parti;
- sviluppare strumenti di collegamento tra le Parti per un uso sinergico delle competenze e della strumentazione e delle apparecchiature posseduta da ciascuna ai fini dell'avanzamento della conoscenza scientifica e della tecnologia nelle tematiche di comune interesse;
- coordinare azioni dirette ad ottenere finanziamenti internazionali, nazionali, regionali della ricerca da parte di fonti pubbliche e private;
- favorire il collegamento della ricerca sulle tematiche di comune interesse con i processi di formazione universitaria e post-universitaria.

Articolo 2 – Contenuti specifici attinenti alla Convenzione

Ciascuna delle Parti si impegna a:

- offrire la disponibilità delle proprie attrezzature, apparecchiature e del proprio personale per attività di ricerca da concordarsi negli Accordi attuativi;
- collaborare alla conduzione ed all'elaborazione dei progetti di ricerca, didattici e di divulgazione di comune interesse;
- provvedere ad ogni necessaria copertura assicurativa del proprio personale.

Articolo 3 – Accordi attuativi

Le modalità attuative delle predette collaborazioni saranno di volta in volta, regolate da specifici atti e/o accordi attuativi nel rispetto della presente Convenzione e della normativa vigente.

Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la



UNIVERSITÀ
DI FOGGIA



collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Nel caso in cui gli atti e/o accordi attuativi riguardanti le prestazioni di servizio siano stipulati a titolo oneroso, essi dovranno essere conformi alla normativa sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – d.lgs. 36/2023.

Gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro, saranno autorizzati ed approvati dagli organi competenti per materia e valore in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (Emanato con D.R. prot. n. 15138 – I/3 - rep. D.R. n. 713 - 2015 del 19.06.2015).

Articolo 4 - Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, l'Università e la SZN si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 1, del rapporto collaborativo. Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.



Articolo 5 – Referenti

Per l'attuazione delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti designano i seguenti referenti con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

I referenti del presente accordo di collaborazione sono:

- per UNIFG, il Prof. Pasquale Pazienza

- per SZN, la Dott.ssa Teresa Romeo

Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente ogni variazione dei nominativi dei propri referenti.

Articolo 6 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni).

Sono fatti salvi eventuali diversi accordi stabiliti nelle convenzioni attuative in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite per l'utilizzo del logo dell'Università e di SZN.

Articolo 7 – Oneri

La presente Convenzione non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'articolo 3 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Articolo 8 – Durata ed eventuale rinnovo

La presente Convenzione ha durata di 5 anni a decorrere dalla data di stipula e



UNIVERSITÀ
DI FOGGIA



potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato agli organi competenti delle parti.

Gli accordi attuativi conseguenti alla presente convenzione avranno una durata compatibile con la durata complessiva della Convenzione quadro salvo l'ipotesi di recesso di cui al successivo comma. In ogni caso rimangono salvi gli effetti delle convenzioni attuative perfezionate e non ancora concluse al momento della scadenza della Convenzione quadro.

Al termine della convenzione l'Università e SZN redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti e, in caso di rinnovo, una relazione sugli obiettivi futuri.

Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione con PEC da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 3 mesi; lo scioglimento della presente Convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Articolo 9 – Diritti di proprietà intellettuale

I diritti sulle cognizioni, i brevetti, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, gli archivi e ogni altro prodotto di ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti con quote che saranno pattuite tra le Parti medesime negli appositi accordi attuativi, fermo restando il diritto degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato.

L'eventuale procedura di brevetto dei risultati conseguiti sarà oggetto di separato accordo fra le Parti o le strutture comunque competenti a disporre dei diritti in parola. In questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettale dei risultati.



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**



Articolo 10 – Riservatezza

Le parti si impegnano, tramite apposite procedure che saranno esercitate negli atti successivi, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Resta fermo il rispetto della libertà di ricerca scientifica e di divulgazione dei suoi risultati garantita dalla Costituzione e dalla vigente normativa eurounitaria e statale.

Articolo 11 – Sicurezza

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9/4/2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3/8/2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro della SZN assume tutte gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario e degli studenti ospitati presso la SZN.

Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale della SZN ospitato nei locali dell'Ateneo.

Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9/4/2008, n. 81 e ss.mm.ii..

Le persone afferenti alle parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii..

Articolo 12 – Coperture assicurative



UNIVERSITÀ
DI FOGGIA



L'Università dà atto che il personale universitario e gli studenti che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali della SZN sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

La SZN garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali di Università.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Articolo 13 - Clausola di riservatezza

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR").

2. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, verranno trattati esclusivamente per le finalità ad esso strettamente connesse, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del Contratto.

3. Le parti si impegnano a rispettare tutte le normative sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Contratto, compresa l'adozione di



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**



misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse al Contratto.

Articolo 14 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Foggia per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

Articolo 15 – Registrazione e spese

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. La presente Convenzione è redatta in un unico originale in formato digitale ed è soggetta ad imposta di bollo assolta in modo virtuale dal Dipartimento DiSS – Università di Foggia (autorizzazione Agenzia delle Entrate di Foggia prot. n. 7406 del 10/07/2000).

Articolo 16 – Clausole di rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme eurounitarie e statali vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Università di Foggia

Per la Stazione Zoologica Anton Dohrn

Il Rettore

Il Presidente

Prof. Lorenzo Lo Muzio

Prof. Roberto Bassi



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**

